

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 303

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi,
Mastrovincenzo, Minardi, Vitri, Ruggeri

presentata in data 11 aprile 2025

NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE E
NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI SUL
TERRITORIO REGIONALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI,
PAESAGGISTICI E RURALI DELLA REGIONE MARCHE

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, secondo e terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in attuazione del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), individua le superfici, le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale consapevole che esso è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale e consapevole che occorre preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2*(Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)*

1. Costituiscono superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;

- c) le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi;
- d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
- f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

Art. 3

(Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Sono superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia quelle individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:

- a) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- b) aree, immobili e beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- d) zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica, ad esclusione dei centri e nuclei storici per gli impianti con potenza uguale o inferiori a 20 KWp;
- e) zone situate in prossimità di parchi archeologici, di aree soggette a scavi archeologici e

- nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- f) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'elenco delle aree naturali protette ad esclusione:
 - 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp, delle aree parco B e C;
 - 2) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree parco D;
 - g) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
 - h) aree importanti per uccelli e biodiversità (Important Bird and Biodiversity Area) e aree importanti per uccelli (Important Bird Area);
 - i) aree non comprese in quelle di cui alle lettere da a) ad h) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:
 - 1) fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 - 2) istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale, ad esclusione delle aree di cui alla lettera f) per gli impianti ivi indicati;
 - 3) aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
 - 4) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 - 5) aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (2009/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
 - l) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5

agosto 2022, n. 118) anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;

- m) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;
- n) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.

Art. 4

(Aree ordinarie)

1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 5

(Regimi amministrativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ubicati in aree idonee individuate ai sensi di questa legge e delle relative infrastrutture connesse, si applicano le disposizioni statali vigenti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021 e di cui al d.lgs. 190/2024.

2. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee ai sensi dell'articolo 2, sia nelle aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, l'area è da ritenersi ordinaria non idonea.

3. I Comuni, per i soli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza fino a 1 MW, possono prevedere compensazioni territoriali in misura non superiore allo 0,2 per cento dei proventi su base annua. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, l'eventuale previsione di oneri è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3 non trovano applicazione nei casi di impianti fotovoltaici installati su superfici o coperture, nonché per gli impianti di energia da fonti rinnovabili al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'auto consumo, anche collettivo, o aventi una potenza inferiore a 200 kW.

Art. 6

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sulle modalità di attuazione e sugli obiettivi a livello comunale, provinciale e regionale di questa legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e fermi restando gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabiliti dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, con periodicità annuale, trasmette al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca in particolare le seguenti informazioni:

- a) il dato regionale della potenza installata da fonti rinnovabili confrontato con gli obiettivi annuali di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024, nonché della produzione di energia;
- b) le autorizzazioni rilasciate;
- c) le autorizzazioni in fase istruttoria.

3. Al fine di garantire un quadro esaustivo del monitoraggio di cui al comma 2, è fatto obbligo ai soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge, e in particolare ai Comuni, di trasmettere alla Regione i dati relativi alle procedure di competenza.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 3.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.